

## Tariffa (Parte I)

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti soggetti<br>ad imposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Imposte dovute |               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fisse          | Proporzionali |
| 1                            | 1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 14,62        |               |
|                              | 1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile: |                |               |
|                              | 1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti:                                                                                                                                                                                                                                              | €<br>230,00;   |               |
|                              | 2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel registro delle imprese:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €<br>300,00;   |               |
|                              | 3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €<br>155,00;   |               |
|                              | 4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €<br>225,00;   |               |
|                              | 5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario ( <i>regio</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |

decreto 28 marzo 1929, n. 499): €  
125,00;

6) per gli atti concernenti  
unicamente immobili ubicati nei  
territori ove vige il sistema del libro  
fondiario (*regio decreto 28 marzo  
1929, n. 499*) che comportano anche  
formalità nel

registro delle imprese: €  
195,00

(4)

;

1-bis. 1. Altri atti rogati, ricevuti o  
autenticati da notai o da altri pubblici  
ufficiali sottoposti a registrazione con  
procedure telematiche e loro copie  
conformi per uso registrazione:

1) per gli atti propri delle società e  
degli enti diversi dalle società non  
ricompresi nel comma 1-bis, incluse  
la copia dell'atto e la domanda per il  
registro delle imprese: €  
156,00;

2) per le procure, deleghe e simili: €  
30,00;

3) per gli atti di cessione di quote  
sociali: €  
15,00;

4) per tutti gli altri atti: € 45,00

(5);

1- *ter.* <sup>(6)</sup> Domande, denunce  
ed atti che le accompagnano,  
presentate all'ufficio del  
registro delle imprese ed  
inviare per via telematica  
ovvero presentate su supporto  
informatico ai sensi  
dell'articolo 15, comma 2,  
della *legge 15 marzo 1997, n.*

59: per ciascuna domanda,  
denuncia od atto

a) se presentate da ditte  
individuali € 17,50  
(7)

b) se presentate da società  
di persone € 59,00  
(8)

c) se presentate da società  
di capitali € 65,00  
(9)

1- *quater.* <sup>(10)</sup> Domande di  
concessione o di  
registrazione dei differenti  
titoli di proprietà

industriale ed atti allegati,  
successive formalità  
ed istanze varie presentate  
alle Camere di commercio  
e all'Ufficio italiano  
brevetti e marchi ed  
inviato per via telematica  
ovvero consegnate su  
supporto informatico  
ai sensi dell'articolo 14 del  
*decreto del Presidente*

della Repubblica 28  
dicembre 2000, n. 445:

a) per ogni domanda  
di concessione o di  
registrazione di marchi di impresa, novità vegetali,  
certificati complementari di protezione e topografie  
di prodotti per semiconduttori  
privativa e relativi allegati € 42,00

a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto  
per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa  
risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:

- 1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;
- 2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
- 3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito: euro 20,00

b) per ogni istanza di  
trascrizione e relativi  
allegati € 85,00

c) per ogni istanza di  
annotazione € 15,00

d) per istanze diverse  
dalle precedenti € 15,00

#### Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante  
versamento  
all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine  
fisso

e per le relative copie presentate unitamente ad essi.

2. L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità  
previste dal  
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi  
dell'articolo 3, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 <sup>(11)</sup>.

2- bis. L'imposta di cui al comma 1- quater è corrisposta in modo  
virtuale tramite le Camere di commercio, autorizzate alla  
riscossione <sup>(12)</sup>.

#### Note

1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è  
dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione;

2) Quando la formalità ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 1-ter vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione <sup>(13)</sup>.

1-ter. L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico <sup>(14)</sup>.

1-quater. L'imposta è dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi <sup>(15)</sup>.

---

(3) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(4) Comma aggiunto dall'*art. 3-quinquies, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463* - inserito dall'*art. 1, D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9* - poi modificato dall'*art. 9, D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308*, dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168* - nel testo integrato dalla relativa legge di conversione - e dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311* - aggiunto dall'*allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto - ed infine così sostituito dall'*art. 1, D.M. 22 febbraio 2007* (Gazz. Uff. 2 marzo 2007, n. 51).

(5) Comma aggiunto dall'*art. 1, D.M. 22 febbraio 2007* (Gazz. Uff. 2 marzo 2007, n. 51).

(6) Comma aggiunto dall'*art. 1, D.M. 17 maggio 2002, n. 127* e poi così modificato dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'*art. 2 del citato decreto ministeriale n. 127 del 2002*. Per la rideterminazione dell'imposta di bollo di cui al presente comma vedi il *comma 10 dell'art. 9, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7*.

(7) Importo così modificato prima dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'*allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto, e poi dal *comma 205 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(8) Importo così modificato dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'*allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(9) Importo così modificato dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'*allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(10) Comma aggiunto dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'*allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. La lettera a) del comma 1-quater è stata modificata dall'art. 20/1, L. n. 99/09 e la lettera a-bis stesso comma è stata introdotta

dall'art. 20/2, L. n. 99/09

(11) Punto aggiunto dall'*art. 1, D.M. 17 maggio 2002, n. 127*.

(12) Punto aggiunto dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'*allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(13) Nota aggiunta dall'*art. 3-quinquies, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463*, inserito dall'*art. 1, D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9* e poi così sostituita dall'*art. 1, D.M. 22 febbraio 2007* (Gazz. Uff. 2 marzo 2007, n. 51).

(14) Nota aggiunta dall'*art. 1, D.M. 17 maggio 2002, n. 127*.

(15) Nota aggiunta dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'*allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

## Tariffa-2

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fisse             | Proporzionali |
| 2                            | 1. Scritture private<br>contenenti<br>convenzioni o dichiarazioni<br>anche unilaterali con le quali<br>si<br>creano, si modificano, si<br>estinguono, si accertano o si<br>documentano rapporti<br>giuridici<br>di ogni specie, descrizioni,<br>constatazioni e inventari<br>destinati a far prova fra le<br>parti<br>che li hanno sottoscritti: per<br>ogni foglio <sup>(16)</sup> |                   | € 14,62       |

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

## Note

1. In questo articolo sono comprese <sup>(17)</sup>:

a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali;

b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.

2. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'I.V.A.

2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al *decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415*: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, euro 14,62 <sup>(18)</sup> <sup>(19)</sup>.

2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente da numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, euro 14,62 <sup>(20)</sup> <sup>(21)</sup>.

---

(16) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(17) Vedi, anche, il *comma 280 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311*.

(18) Importo così modificato prima dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(19) Nota aggiunta dall'*art. 8, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557*, modificata dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, e poi così sostituita dall'*art. 3, L. 18 febbraio 1997, n. 28*.

(20) Importo così modificato prima dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(21) Nota aggiunta dall'*art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 133*.

### Tariffa – 3

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti soggetti<br>ad imposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fisse             | Proporzionali |
| 3                            | 1. Ricorsi straordinari al<br>Presidente<br>della Repubblica. Istanze,<br>petizioni, ricorsi e relative<br>memori e diretti agli uffici e<br>agli organi, anche collegiali,<br>dell'Amministrazione dello<br>Stato, delle regioni, delle<br>province, dei comuni, loro<br>consorzi e associazioni, delle<br>comunità montane e delle<br>unità<br>sanitarie locali, nonché agli<br>enti pubblici in relazione alla<br>tenuta di pubblici registri,<br>tendenti ad ottenere<br>l'emanazione di un<br>provvedimento<br>amministrativo<br>o il rilascio di certificati,<br>estratti, copie e simili: per<br>ogni<br>foglio <sup>(22)</sup> | € 14,62           |               |

#### Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale.

2. L'imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti è assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello;

sull'esemplare destinato all'archivio notarile è applicata anche la  
marca  
relativa al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro  
generale dei  
testamenti.

## Note

1. Per le domande di voltura l'imposta è dovuta per ogni voltura.
2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non è dovuta <sup>(23)</sup>.
3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici contro indicati alla amministrazione competente.
4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla *legge 18 ottobre 1978, n. 625*, e successive modificazioni l'imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accredito mensile, tramite unico postagiro, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma (art. 7, secondo comma, della predetta legge).

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti soggetti<br>ad imposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fisse             | Proporzionali |
| 3                            | 2. Note di trascrizione,<br>iscrizione, rinnovazione e<br>annotazione nei registri di cui<br>all'articolo 16 lettera b),<br>nonché nei registri navale,<br>aeronautico e automobilistico;<br>note di trascrizione del patto<br>di riservato dominio, nonché<br>del privilegio nelle vendite<br>di macchine di cui agli articoli<br>1524 e 2762 del codice civile:<br>Per ogni foglio <sup>(24)</sup> |                   | € 14,62       |

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime.

| Articolo della tariffa | Indicazione degli atti soggetti ad imposta | Imposte dovute |               |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|
|                        |                                            | Fisse          | Proporzionali |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 3 | 2- <i>bis</i> . <sup>(25)</sup> Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1- <i>bis</i> , dal comma 2-ter del presente decreto e dall'articolo 4, comma 1- <i>bis</i> . | € 59,00 |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|

#### Modo di pagamento

1. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dall'Agenzia del territorio <sup>(26)</sup>.

#### Note

1. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta di formalità <sup>(27)</sup>.

| Articolo della tariffa | Indicazione degli atti soggetti ad imposta | Imposte dovute |               |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|
|                        |                                            | Fisse          | Proporzionali |

3 2-ter.

(28)

Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis. 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione:

1) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile:

€  
108,00;

2) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari:

€  
15,00;

Modo di pagamento

1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica

(29)

.

Note

1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto è stata corrisposta l'imposta di cui all'art. 1, comma 1-bis

(30)

.

---

(22) Importo così elevato prima dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, poi dal comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'art. 1, D.M. 24 maggio 2005 (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(23) Nota così modificata dall'art. 19, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(24) Importo così elevato prima dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, poi dal comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo

integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(25) Comma aggiunto dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, inserito dall'allegato al *D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto e poi così modificato dall'*art. 1, D.M. 22 febbraio 2007* (Gazz. Uff. 2 marzo 2007, n. 51).

(26) Punto aggiunto dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'allegato al *D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(27) Nota aggiunta dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'allegato al *D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(28) Comma aggiunto dall'*art. 1, D.M. 22 febbraio 2007* (Gazz. Uff. 2 marzo 2007, n. 51).

(29) Punto aggiunto dall'*art. 1, D.M. 22 febbraio 2007* (Gazz. Uff. 2 marzo 2007, n. 51).

(30) Nota aggiunta dall'*art. 1, D.M. 22 febbraio 2007* (Gazz. Uff. 2 marzo 2007, n. 51).

#### Tariffa – 4

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti soggetti<br>ad imposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fisse             | Proporzionali |
| 4                            | 1. Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme |                   |               |

all'originale a coloro che ne  
abbiano fatto richiesta: per  
ogni foglio <sup>(31)</sup> € 14,62

1- *bis.* <sup>(32)</sup> Certificati di  
successione conformi alle  
risultanze delle  
dichiarazioni uniche di  
successione dei beni  
immobili e di diritti reali  
immobiliari trasmesse  
con procedure telematiche,  
comprese le note di  
trascrizione, con efficacia  
di voltura, e l'iscrizione  
nel registro di cui  
all'articolo 2678 del  
codice civile: per ogni  
certificato € 85,00

1- *ter.* <sup>(33)</sup> Certificati, copie  
ed estratti delle risultanze e  
degli elaborati catastali  
ottenuti dalle banche dati  
informatizzate degli uffici  
dell'Agenzia del territorio,  
attestazioni di conformità: € 28,00

#### Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati  
dalle  
conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali,  
dagli  
uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle  
dogane,  
l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi.

1- *bis.* Il pagamento è eseguito con le stesse modalità previste  
per  
gli altri tributi liquidati dall'obbligato <sup>(34)</sup>.

1- *ter.* L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite  
versamento  
diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via  
telematica  
ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che  
presso il  
competente ufficio dell'Agenzia del territorio <sup>(35)</sup>.

#### Note

1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è  
dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

1-*bis.* L'imposta, di importo forfetario, è dovuta in misura cumulativa all'atto  
della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione

dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti <sup>(36)</sup>.

1-ter. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta ed è comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa <sup>(37)</sup>.

2. Sono esenti dall'imposta:

a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso;

b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale;

c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;

d) denunce di smarrimento e relative certificazioni;

e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2° grado.

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta                                                                                                                                             | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                                                              | Fisse             | Proporzionali |
| 4                            | 2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio <sup>(38)</sup>                                                                                                          | € 14,62           |               |
|                              | 3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio <sup>(39)</sup> | € 14,62           |               |

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

(31) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(32) Comma aggiunto dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'allegato al *D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(33) Comma aggiunto dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'allegato al *D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(34) Punto aggiunto dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'allegato al *D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(35) Punto aggiunto dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'allegato al *D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(36) Nota aggiunta dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'allegato al *D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(37) Nota aggiunta dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'allegato al *D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(38) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(39) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005

Tariffa – 5

Imposte  
dovute

Articolo

| della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta |
|------------------|--------------------------------------------------|
|------------------|--------------------------------------------------|

Fisse      Proporzionali

- 5      1. Certificati di liquidazione  
dei comitati direttivi degli  
agenti di cambio di cui  
all'*articolo 9 del regio  
decreto*

30 dicembre 1923, n. 3278,  
e  
successive modificazioni:  
per ogni foglio <sup>(40)</sup> € 14,62

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

---

(40) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

## Tariffa – 6

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti soggetti<br>ad imposta                       | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                     | Fisse             | Proporzionali |
| 6                            | 1. Cambiali:                                                        |                   |               |
|                              | a) emesse e pagabili nello<br>Stato<br><sup>(41)</sup> :            |                   | 12 per mille  |
|                              | b) emesse nello Stato e<br>pagabili<br>all'estero <sup>(42)</sup> : |                   | 9 per mille   |

#### Modo di pagamento

1. Contrassegni emessi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta (97).

(97) Così sostituito dall'art. 23, comma 21-octies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

2. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, di cambiali di qualsiasi somma purché i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione dell'impresa emittente.

#### Note

1. Non è dovuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento.

2. Resta fermo l'articolo 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699.

3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario è soggetta all'imposta propria della cambiale; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria è soggetta all'imposta prevista dall'articolo 2.

| Articolo della tariffa | Indicazione degli atti soggetti ad imposta | Imposte dovute |               |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|
|                        |                                            | Fisse          | Proporzionali |

|   |                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 2. Vaglia cambiari all'ordine di aziende di credito, nonché di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e 41 del regio |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

decreto-legge 12 marzo  
1936,  
n. 375, convertito nella  
*legge 7*

marzo 1938, n. 141 <sup>(43)</sup>:

11 per mille

## Note

3. I vaglia cambiari di cui al punto 2 possono essere girati soltanto per il risconto alla Banca d'Italia o per l'incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto.

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta                                                                                                                                              | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                                                               | Fisse             | Proporzionali |
| 6                            | 3. Cambiali accettate dagli<br>istituti di credito designati<br>con<br>decreto del Ministro del<br>tesoro<br>per l'accettazione di tratte a<br>copertura di esportazioni<br><sup>(44)</sup> : |                   | 0,1 per mille |

## Note

4. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazioni bancarie autorizzate a norma dell'*articolo 1 del regio decreto-legge 8 agosto 1930, numero 1162*, convertito nella *legge 9 aprile 1931, n. 361*. I moduli completati nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima dell'accettazione ed entro trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti di credito, agli uffici del registro o agli uffici postali. Se gli istituti di credito subordinano l'accettazione al rilascio di cambiali-tratte sull'acquirente della merce

esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le disposizioni del presente comma compresa la riduzione dell'imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell'imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all'imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell'esportazione.

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fisse             | Proporzionali |
| 6                            | 4. Cambiali accettate da<br>aziende ed istituti di credito<br>di<br>cui al regio decreto-legge 12<br>marzo1936, numero375 e<br>successive modificazioni e<br>integrazioni emesse da<br>imprenditori di cui<br>all'articolo<br>2195 del codice civile<br>con indicazione dei proventi<br>in qualunque forma pattuiti<br>girabili con la clausola senza<br>garanzia ed aventi scadenza<br>non superiore a 12 mesi,<br>nonché cambiali finanziarie<br>(45): |                   | 0,1 per mille |

## Note

5. Se le cambiali sono acquistate dall'impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall'istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al punto 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola "senza garanzia" o equivalente.

| Articolo | Imposte<br>dovute |
|----------|-------------------|
|----------|-------------------|

della Indicazione degli atti  
tariffa soggetti  
ad imposta

Fisse Proporzionali

6 5. Cambiali agrarie  
rilasciate  
ad aziende ed istituti di  
credito  
e altri enti autorizzati, per  
legge o per decreto  
ministeriale, ad esercitare il  
credito agrario di cui al  
*regio*

decreto-legge 29 luglio  
1927, numero 1509,  
convertito  
dalla *legge 5 luglio 1928*,

numero 1760, e successive  
modificazioni e ad altre  
disposizioni legislative in  
materia <sup>(46)</sup>:

0,1 per mille

#### Modo di pagamento

1. Apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non  
corrisponde ad uno  
dei tagli della apposita carta bollata, la differenza viene  
corrisposta con  
marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli  
uffici del  
registro o dagli uffici postali. La differenza di imposta, totale o  
parziale, è  
riscossa con visto per bollo quando il suo importo supera il valore  
di dieci  
marche del taglio massimo.

2. Gli uffici del registro possono concedere alle aziende o agli  
istituti di  
credito e agli altri enti autorizzati, che ne fanno domanda, di  
sottoporre al  
bollo mediante marche e visto per bollo modelli propri stampati o  
litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti  
modelli  
abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino  
l'indicazione delle aziende e degli istituti di credito e degli altri  
enti.

Articolo

Imposte  
dovute

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta |
|------------------|--------------------------------------------------|

|       |               |
|-------|---------------|
| Fisse | Proporzionali |
|-------|---------------|

|   |                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 6. Cambiali emesse in<br>relazione ad operazioni di<br>credito di cui agli <i>articoli 15</i><br>e<br>16 del decreto del<br>Presidente |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

della Repubblica 29  
settembre  
1973, numero 601 <sup>(47)</sup>:

0,1 per mille

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta |
|------------------------------|--------------------------------------------------|

Imposte  
dovute

|       |               |
|-------|---------------|
| Fisse | Proporzionali |
|-------|---------------|

|   |                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| 6 | 7. Cambiali e titoli<br>equivalenti<br>di cui al <i>primo comma</i> |
|---|---------------------------------------------------------------------|

dell'articolo 32 della legge  
24

maggio 1977, numero 227  
emessi in Italia:

- a) all'ordine di operatori  
nazionali a fronte di  
crediti  
destinati a formare  
oggetto  
di assicurazioni o di  
finanziamento;
- b) all'ordine di istituti italiani  
o al portatore a fronte di  
operazioni di cui  
all'articolo 15, lettere g)  
ed h), della stessa legge

<sup>(48)</sup>;

0,1 per mille

### Note

6. I titoli di cui al punto 7, lettera a), non sono soggetti all'obbligo di integrazione dell'imposta di bollo ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della *legge 24 maggio 1977, n. 227*, e sempreché attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al punto 7, lettera b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti soggetti<br>ad imposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Imposte<br>dovute        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fisse      Proporzionali |
| 6                            | <p>8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.), dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d'Europa (art. 2 della legge 31 ottobre 1981, n. 1231, <i>art. 1 della legge 16 agosto</i></p> <p><i>1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n.</i></p> | 0,1 per mille            |

Modo di pagamento  
1. Come al punto 1.

### Note

1. Come al punto 1.

(41) Lettera così modificata dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(42) Lettera così modificata dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(43) Comma così modificato dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(44) Comma così modificato dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(45) Comma così modificato prima dall'*art. 2, L. 13 gennaio 1994, n. 43* e poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(46) Comma così modificato dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(47) Comma così modificato dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(48) Comma così modificato dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(49) Comma così modificato dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

## Tariffa-7

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta                                                                                                                                             | Imposte<br>dovute                                 |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                                                              | Fisse                                             | Proporzionali |
| 7                            | 1. Note di pegno,<br>delegazioni,<br>ordini in derrate, titoli di<br>credito trasferibili relativi a<br>somme di denaro non<br>specificamente indicate in<br>altri<br>articoli della tariffa | Le stesse imposte<br>stabilite<br>per le cambiali |               |

### Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo.

2. L'imposta può essere pagata, anche parzialmente, mediante marche da annullarsi dall'ufficio del registro, per un importo non superiore al valore di dieci marche del taglio massimo. Se l'imposta supera tale limite, la differenza o l'intera imposta è riscossa con visto per bollo.

## Note

1. Come all'art. 6.

2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all'imposta fissa di cui all'art. 2.

3. All'imposta fissa di € 14,62 <sup>(50)</sup>, da corrispondersi mediante marche, sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza, nonché degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a predetti enti.

---

(50) Importo così elevato prima dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, poi dal comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'art. 1, D.M. 24 maggio 2005 (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

## Tariffa - 8

| Articolo della tariffa | Indicazione degli atti soggetti ad imposta                                                                                   | Imposte dovute                                                         |               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                        |                                                                                                                              | Fisse                                                                  | Proporzionali |
| 8                      | 1. [Duplicati e copie di cambiali e degli altri titoli indicati negli articoli 6 e 7 della presente tariffa] <sup>(51)</sup> | Le stesse imposte stabilite per l'originale con il massimo di L. 1.000 |               |

### Modo di pagamento

1. Carta bollata per cambiali e marche per cambiali da annullarsi esclusivamente dagli uffici del registro.

## Note

1. Come all'art. 6.

2. L'applicazione dell'imposta fissa per i duplicati e le copie è subordinata alla loro integrale concordanza con l'originale o con un duplicato o con una copia in regola col bollo da esibirsi all'atto della richiesta della bollazione: in difetto è applicabile l'imposta proporzionale come per l'originale.

3. Non sono soggette all'imposta le copie di cambiali usate come avviso di scadenza, purché munite di conforme dicitura.

---

(51) Articolo abrogato dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

## Tariffa – 9

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti soggetti<br>ad imposta                                                                                                                                     | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                                                   | Fisse             | Proporzionali |
| 9                            | 1. Assegni bancari:<br>a) emessi con l'osservanza dei<br>requisiti di cui all'art. 1,<br>numeri 1, 2, 3 e 5, del<br>regio<br>decreto 21dicembre1933,<br>n. 1736: per ogni assegno |                   | lire 500      |

### Modo di pagamento

1. Marche da bollo e bollo a punzone.

## Note

1. Non è dovuta imposta per le girate e per la quietanza apposta sul titolo né in caso di protesto per mancanza di fondi.

| Articolo | Imposte<br>dovute |
|----------|-------------------|
|----------|-------------------|

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| della<br>tariffa | Indicazione degli atti soggetti<br>ad imposta |
|------------------|-----------------------------------------------|

|       |               |
|-------|---------------|
| Fisse | Proporzionali |
|-------|---------------|

- |   |                                                                                                                                                                   |                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 9 | 1. Assegni bancari:<br>b) emessi senza l'osservanza di<br>di<br>uno dei requisiti indicati<br>nella lettera a) o con<br>data<br>diversa da quella di<br>emissione | Le stesse imposte stabilite<br>per le cambiali |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

Modo di pagamento  
2. Come all'art. 5.

## Note

2. Non si considera postdatato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella di emissione.

3. Per gli assegni tratti su aziende od istituti di credito esteri l'imposta è dovuta all'atto della loro negoziazione presso l'azienda o l'istituto di credito che per prima li negozia.

|                              |                                               |                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti soggetti<br>ad imposta | Imposte<br>dovute        |
|                              |                                               | Fisse      Proporzionali |

- |    |                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| 10 | 1. Assegni circolari:<br>a) emessi in conformità del<br><i>regio</i> |
|----|----------------------------------------------------------------------|

decreto 21 dicembre 1933,  
n.  
1736 <sup>(52)</sup>;

6 per mille  
per ogni  
anno

Modo di pagamento

1. Versamento all'ufficio del registro.

## Note

1. Non è dovuta imposta per la girata e la quietanza.

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta                                                              | Imposte<br>dovute                              |               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|                              |                                                                                                               | Fisse                                          | Proporzionali |
| 10                           | 1. Assegni circolari:<br>b) emessi in difformità del<br><i>regio decreto 21</i><br><br>dicembre 1933, n. 1736 | Le stesse imposte stabilite<br>per le cambiali |               |

Modo di pagamento

2. Come all'art. 5.

## Note

2. L'imposta deve essere liquidata sull'ammontare complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.

3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi più succursali o sedi in diverse province la denuncia deve presentarsi all'ufficio del registro del distretto in cui si trova la sede principale.

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                  | Fisse             | Proporzionali |

|    |                                                                                                                                                |                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 10 | 2. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia <sup>(53)</sup> : | 4 per mille per ogni anno |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

#### Modo di pagamento

1. Versamento all'ufficio del registro.

#### Note

1. L'imposta comprende quella di emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta.
2. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare.
3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette all'imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui si riferiscono.
4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato <sup>(54)</sup>.

---

(52) Lettera così modificata dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(53) Comma così modificato prima dall'*art. 5, D.L. 24 settembre 2002, n. 209* e poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(54) Nota aggiunta dall'*art. 5, D.L. 24 settembre 2002, n. 209*.

#### Tariffa- 11

| Articolo | Imposte dovute |
|----------|----------------|
|----------|----------------|

|         |                        |
|---------|------------------------|
| della   | Indicazione degli atti |
|         | soggetti               |
| tariffa | ad imposta             |

|       |               |
|-------|---------------|
| Fisse | Proporzionali |
|-------|---------------|

|    |                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 1. [Biglietti e titoli fiduciari Un decimo del saggio<br>dell'istituto di emissione] <sup>(55)</sup> ufficiale dello sconto con un<br>minimo di lire 0,50 per<br>cento |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Modo di pagamento

1. Versamento diretto all'ufficio del registro o ad altro ufficio autorizzato.

## Note

1. L'imposta annua è dovuta sulla circolazione media, sotto deduzione dell'intero ammontare delle riserve auree ed equiparate possedute dall'istituto. Non sono soggetti all'imposta i biglietti emessi per anticipazioni al Tesoro.

---

(55) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'*art. 5, D.L. 24 settembre 2002, n. 209*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

## Tariffa - 12

|          |                        |         |
|----------|------------------------|---------|
| Articolo |                        | Imposte |
| della    | Indicazione degli atti | dovute  |
|          | soggetti               |         |
| tariffa  | ad imposta             |         |

|       |               |
|-------|---------------|
| Fisse | Proporzionali |
|-------|---------------|

|    |                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 1. [Libretti di risparmio: per<br>ogni esemplare] <sup>(56)</sup> lire 2.500 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|

Modo di pagamento

1. Marche o bollo a punzone.

## Note

1. Non è dovuta imposta per le quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.

---

(56) Abrogato dall'*art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537*.

## Tariffa – 13

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fisse             | Proporzionali |
| 13                           | 1. Fatture, note, conti e simili<br>documenti, recanti<br>addebitamenti o<br>accrediti, anche non<br>sottoscritti, ma spediti o<br>consegnati pure tramite<br>terzi;<br>ricevute e quietanze<br>rilasciate<br>dal creditore, o da altri per<br>suo<br>conto, a liberazione totale o<br>parziale di una obbligazione<br>pecuniaria: per ogni<br>esemplare | € 1,81            |               |

(57)

## Modo di pagamento

1. Marche o bollo a punzone.

2. Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi. Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta è riscossa dagli uffici stessi <sup>(58)</sup>.

## Note

1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente.

2. L'imposta non è dovuta:

a) quando la somma non supera L. 150.000, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;

b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;

c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.

3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.

3-bis. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente, di euro 26,40, euro 13,20, euro 6,60 ed euro 2,20. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica <sup>(59)</sup>.

3-ter. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici dell'Ente poste italiane, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille Euro <sup>(60)</sup>.

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta | Imposte<br>dovute |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fisse  | Proporzionali |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 13 | 2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditalmento di somme, portanti o meno la causale dell'accrreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000: per ogni esemplare <sup>(61)</sup> | € 1,81 |               |

Modo di pagamento

1. Marche o bollo a punzone.

## Note

1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all'imposta.

| Articolo della tariffa | Indicazione degli atti soggetti ad imposta                                                                                                                                                                                                                          | Imposte dovute |               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fisse          | Proporzionali |
| 13                     | 2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del <i>decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i> nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare: |                |               |
|                        | a) con periodicità annuale                                                                                                                                                                                                                                          | € 22,80        |               |
|                        | b) con periodicità semestrale                                                                                                                                                                                                                                       | € 11,40        |               |
|                        | c) con periodicità trimestrale                                                                                                                                                                                                                                      | € 5,70         |               |
|                        | d) con periodicità mensile <sup>(62)</sup>                                                                                                                                                                                                                          | € 1,90         |               |

---

(57) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662* e poi dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(58) Numero così modificato prima dall'*art. 6, L. 8 maggio 1998, n. 146*, e poi dall'*art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 133*.

(59) Nota aggiunta dall'*art. 8, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557*, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione e successivamente così modificata dall'*art. 3, comma 136, L. 28 dicembre 1995, n. 549* e dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'*allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'*art. 11, D.L. 19 dicembre 1994, n. 691*.

(60) Nota aggiunta dall'*art. 8, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557*, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione e successivamente così modificata dall'*art. 3, comma 136, L. 28 dicembre 1995, n. 549*, dall'*art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669*, dall'*art. 6, L. 8 maggio 1998, n. 146* e dall'*art. 55, L. 21 novembre 2000, n. 342*.

(61) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662* e poi dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(62) Comma aggiunto dall'*art. 8, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557*, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, e successivamente così modificato dall'*art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669*. Vedi, anche, l'*art. 11, D.L. 19 dicembre 1994, n. 691*. L'importo dell'imposta è stato così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662* e poi dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'*allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

## Tariffa – 14

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti soggetti<br>ad imposta | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                               | Fisse             | Proporzionali |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| accredito e altri documenti,<br>anche se non sottoscritti,<br>nascenti da rapporti di<br>carattere commerciale, negoziati,<br>ancorché consegnati per l'incasso,<br>presso aziende e istituti di<br>credito, per ogni esemplare <sup>(63)</sup> : |        |
| quando la somma non supera<br>€ 129,11                                                                                                                                                                                                            | € 1,81 |
| oltre lire 250.000 fino a lire<br>500.000                                                                                                                                                                                                         | € 2,58 |
| oltre lire 500.000 fino a lire<br>1.000.000                                                                                                                                                                                                       | € 4,65 |
| oltre lire 1.000.000                                                                                                                                                                                                                              | € 6,80 |

Modo di pagamento

1. Marche o bollo a punzone.

## Note

1. Non è dovuta imposta per la quietanza.

2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi.

---

(63) Comma così modificato prima dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

## Tariffa – 15

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti soggetti<br>ad imposta                                                                                                                                            | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                                                          | Fisse             | Proporzionali |
| 15                           | 1. [Carte di credito: per ogni operazione di acquisto di beni o servizi d'importo superiore alle lire 50.000 eseguita con l'utilizzo di carte di credito od altri documenti equipollenti |                   |               |

che consentono di effettuare  
il  
pagamento senza la  
contestuale  
corresponsione di denaro,  
compreso  
il bancomat P.O.S.] <sup>(64)</sup> lire 500

Modo di pagamento

1. Versamento all'ufficio del registro.

## Note

1. L'imposta è dovuta dal soggetto emittente la carta di credito o il documento equipollente, con diritto di rivalsa verso l'intestatario. L'imposta relativa alle operazioni contabilizzate in ciascun mese deve essere versata all'ufficio del registro su presentazione di apposita denuncia, entro il giorno 20 del mese successivo.

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta                                                                                                   | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                    | Fisse             | Proporzionali |
| 15                           | 2. [Buoni di acquisto ed altri<br>simili titoli in circolazione di<br>importo superiore a L.<br>150.000: per ogni<br>esemplare]<br><sup>(65)</sup> | lire 1.000        |               |

Modo di pagamento

2. Marche o bollo a punzone.

## Note

2. Non è dovuta altra imposta per la quietanza apposta sul titolo.

---

(64) Numero abrogato dall'art. 8, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. Successivamente, l'intero articolo 15 è stato abrogato dal comma 10 dell'art.

1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(65) Articolo abrogato dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

## Tariffa - 16

| Articolo della tariffa | Indicazione degli atti soggetti ad imposta                                                                                                                                                                                                             | Imposte dovute |               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | Fisse          | Proporzionali |
| 16                     | 1. Libri e registri:                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |
|                        | a) repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine <sup>(66)</sup> | € 14,62        |               |
|                        | b) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 2678 del Codice civile: per ogni formalità <sup>(67)</sup>                                                                                                           | € 14,62        |               |

### Modo di pagamento

1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata

o nei modi di cui al *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237*, e successive modificazioni <sup>(68)</sup>.

2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l'imposta

può essere assolta direttamente all'ufficio del registro; in tal caso gli

estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati

sull'ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.

3. Alla conservatoria dei registri immobiliari.

## Note

1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.

2. L'imposta non si applica per le formalità non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi.

2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641*, come sostituita dal *D.M. 28 dicembre 1995*, del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta è maggiorata di € 14,62 <sup>(69)</sup> <sup>(70)</sup>.

---

(66) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(67) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(68) Numero così modificato dall'*art. 8, L. 18 ottobre 2001, n. 383*.

(69) Importo così modificato prima dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(70) Numero aggiunto dall'*art. 8, L. 18 ottobre 2001, n. 383*.

## Tariffa -17

|                              |                                                  | Imposte<br>dovute |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta |                   |

Fisse      Proporzionali

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 17 | 1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunci legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio <sup>(71)</sup> | € 14,62 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

---

(71) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662* e poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

## Tariffa - 18

| Articolo della tariffa | Indicazione degli atti soggetti ad imposta | Imposte dovute |               |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|
|                        |                                            | Fisse          | Proporzionali |

|    |                                                                                                                                |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 18 | 1. Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell'articolo 2435 del Codice civile: per ogni foglio <sup>(72)</sup> | € 14,62 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

(72) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

## Tariffa – 19

| Articolo della tariffa | Indicazione degli atti soggetti ad imposta                                                         | Imposte dovute |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                        |                                                                                                    | Fisse          | Proporzionali |
| 19                     | 1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali <sup>(73)</sup> | € 14,62        |               |

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

## Note

1. Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale.

(73) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

## Tariffa – 20

| Articolo della tariffa | Indicazione degli atti soggetti ad imposta | Imposte dovute |               |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|
|                        |                                            | Fisse          | Proporzionali |

|            |                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20<br>(74) | 1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrari: per ogni foglio € 14,62 (75) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali

del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con

esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta

è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o

mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del

registro di Roma nelle misure di seguito indicate:

- 1) davanti al Giudice di pace L. 90.000
- 2) davanti al Tribunale: a) per i procedimenti di cognizione L. 105.000,  
b) per i procedimenti di esecuzione immobiliare L. 240.000, per i procedimenti di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore supera L. 5.000.000 L. 120.000
- 3) davanti alla Corte di appello L. 90.000
- 4) davanti alla Corte di cassazione L. 60.000
- 5) per i procedimenti speciali L. 60.000

3. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è

corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al

tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 180.000, con le modalità di cui al comma 2.

4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al

numero dei fogli, è versata contestualmente all'imposta di registro, se

dovuta, secondo le modalità previste da *decreto legislativo 9 luglio*

1997, n. 237, e successive modificazioni.

5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del

giudice di pace l'imposta, se dovuta, è assolta mediante carta bollata,

marche, o bollo a punzone.

6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (*art. 174 del regio decreto 16*

marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando

sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con marche.

7. La tassa di iscrizione a ruolo (*art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283*), se dovuta, si corrisponde mediante marche.

## Note

1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma.

2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'*art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59*.

4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo.

5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.

6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                  | Fisse             | Proporzionali |

|    |                                                                                                                                                                     |         |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 20 | 1- <i>bis.</i> <sup>(76)</sup> Ricorsi,<br>opposizioni ed altri atti<br>difensivi presentati per via<br>telematica alle Commissioni<br>tributarie: per ciascun atto | € 24,00 |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|

1. L'imposta è assolta tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato <sup>(77)</sup>.

#### Note

1. L'imposta è dovuta in misura forfetaria all'atto della presentazione del ricorso, dell'opposizione e degli altri atti difensivi <sup>(78)</sup>.

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                  | Fisse             | Proporzionali |

|    |                                                                                                         |                         |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| 20 | 2. Atti d'intimazione ai<br>testimoni<br>nei giudizi di qualsiasi grado<br>e<br>specie: per ogni foglio | € 14,62 <sup>(79)</sup> |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|

#### Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

#### Note

1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici di pace, nonché le copie degli atti consegnate ai testimoni.

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta                                                                                       | Imposte<br>dovute       |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                        | Fisse                   | Proporzionali |
| 20                           | 3. Provvedimento del<br>tribunale<br>che rende esecutivo il lodo<br>arbitrale di cui all'art. 825<br>del<br>codice di procedura civile | € 54,00 <sup>(80)</sup> |               |

#### Modo di pagamento

1. Modalità di cui al *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237*.

#### Note

1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.

---

(74) Numero così sostituito dall'art. 242 e dall'*allegato 3 al D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51*, con la decorrenza indicata nell'art. 247 dello stesso decreto, nel testo modificato dall'art. 9, *D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138* (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 115).

(75) Importo così modificato prima dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'art. 1, *D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(76) Comma aggiunto dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'*allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(77) Punto aggiunto dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'*allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(78) Nota aggiunta dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'*allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(79) Importo così modificato prima dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2004, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(80) Importo così modificato dall'*allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dall'*allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                  | Fisse             | Proporzionali |

|    |                                                                                                                                                                |         |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 21 | 1. Atti, processi verbali,<br>sentenze e decreti in<br>materia<br>penale:<br>a) cauzioni e costituzioni di<br>parte civile: per ogni<br>foglio <sup>(81)</sup> | € 14,62 |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

## Note

L'imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere è a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado ed è riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.

## Tariffa - 21

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti soggetti<br>ad imposta | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                               | Fisse             | Proporzionali |

- 21    1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale:  
       b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della corte d cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: per ogni foglio <sup>(82)</sup>        € 14,62

Modo di pagamento

2. All'ufficio del registro.

| Articolo della tariffa | Indicazione degli atti soggetti ad imposta                                                                       | Imposte dovute |               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                        |                                                                                                                  | Fisse          | Proporzionali |
| 21                     | 2. Atti e documenti inerenti all'azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio <sup>(83)</sup> | € 14,62        |               |

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

---

(81) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(82) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(83) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

## Tariffa (parte II)

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                  | Fisse             | Proporzionali |

22 1. Conti dei curatori ed altri  
amministratori giudiziari;  
atti  
relativi alla concessione del  
servizio di riscossione dei  
tributi di cui al *decreto del*

Presidente della Repubblica  
28  
gennaio 1988, n. 43, e atti  
di  
prestazione delle relative  
cauzioni: per ogni foglio <sup>(84)</sup> € 14,62

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

Note

1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall'origine.

---

(84) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

## Tariffa – 23

| Articolo della tariffa | Indicazione degli atti soggetti ad imposta                                                                                                                                                                                            | Imposte dovute |               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                       | Fisse          | Proporzionali |
| 23                     | 1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari: per ogni ricevuta <sup>(85)</sup> | € 14,62        |               |

### Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

| Articolo della tariffa | Indicazione degli atti soggetti ad imposta                                        | Imposte dovute |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                        |                                                                                   | Fisse          | Proporzionali |
| 23                     | 2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l'indicazione del prezzo: per |                |               |

ogni documento <sup>(86)</sup>

€ 14,62

---

(85) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(86) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

## Tariffa – 24

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta                                                                                                                                                                                                      | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                       | Fisse             | Proporzionali |
| 24                           | 1. Atti e documenti di cui<br>all'art. 2 redatti sotto forma<br>di corrispondenza o di<br>dispacci<br>telegrafici, ancorché<br>contenenti<br>clausole di cui all'art. 1341<br>del<br>Codice civile: per ogni foglio<br>o<br>esemplare <sup>(87)</sup> |                   | € 14,62       |

### Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

## Note

1. L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni

di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.

---

(87) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

## Tariffa – 25

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fisse             | Proporzionali |
| 25                           | 1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantità o importo scambiati tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, odi una impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un'impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri: per ogni foglio o esemplare <sup>(88)</sup> |                   | € 14,62       |

### Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

## Note

1. I documenti di cui contro sono soggetti all'imposta in caso d'uso a condizione che presso il competente ufficio del registro sia depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Le qualifiche debbono risultare dall'intestazione degli atti.

---

(88) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

#### Tariffa – 26

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta                                                                                                     | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                      | Fisse             | Proporzionali |
| 26                           | 1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni: per ogni foglio o esemplare <sup>(89)</sup> | € 14,62           |               |

#### Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

---

(89) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

#### Tariffa - 27

Imposte

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta | dovute |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------------|
|                              |                                                  | Fisse  | Proporzionali |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 27 | 1. Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità: per ogni foglio o esemplare <sup>(90)</sup> | € 14,62 |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

---

(90) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005 (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123)*, a decorrere dal 1° giugno 2005.

## Tariffa - 28

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                  | Fisse             | Proporzionali |

|    |                                                                                                                                                                                   |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 28 | 1. Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometrie misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

lavori contabili dei  
liquidatori,  
ragionieri e professionisti in  
genere: per ogni foglio o  
esemplare <sup>(91)</sup> euro 0,52

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

---

(91) Importo così elevato dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

## Tariffa – 29

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta                                              | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                                               | Fisse             | Proporzionali |
| 29                           | 1. Titoli di credito<br>provenienti<br>dall'estero:<br>a) [assegni circolari] <sup>(92)</sup> | lire 200          |               |

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta                        | Imposte<br>dovute                                                            |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                              |                                                                         | Fisse                                                                        | Proporzionali |
| 29                           | 1. Titoli di credito<br>provenienti<br>dall'estero:<br><br>b) cambiali. | Nella stessa misura<br>stabilita<br>per le cambiali emesse<br>nello<br>Stato |               |

Modo di pagamento

2. Marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro o dagli uffici postali o visto per bollo. Per le cambiali assoggettate all'imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di Stati esteri, l'imposta è ridotta alla metà.

| Articolo della tariffa | Indicazione degli atti soggetti ad imposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Imposte dovute |               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fisse          | Proporzionali |
| 29                     | 1. Titoli di credito provenienti dall'estero:<br>c) cambiali e titoli equivalenti, di cui al <i>primo comma</i><br><br>dell'art. 32 della legge<br><br>24 maggio 1977, n. 227, emessi all'estero all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento o all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'art. 15, lettere g) e h), della stessa legge <sup>(93)</sup> : |                | 0,1 per mille |

---

(92) Lettera abrogata dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(93) Lettera così modificata dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

## Tariffa – 30

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta                                                                                                                                                                | Imposte<br>dovute                                             |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                 | Fisse                                                         | Proporzionali |
| 30                           | 1. Atti diversi da quelli indicati nell'art. 29, documenti e registri provenienti dall'estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all'imposta | Nella stessa misura degli atti similari compiuti nello Stato. |               |

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

## Note

1. Quando l'imposta è commisurata al valore dell'atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.

## Tariffa – 31

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta                                                 | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                                                  | Fisse             | Proporzionali |
| 31                           | 1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate: per ogni esemplare |                   |               |

(94)

€ 14,62

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

---

(94) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz .Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

## Tariffa - 32

| Articolo<br>della<br>tariffa | Indicazione degli atti<br>soggetti<br>ad imposta                                                                                                                                                                          | Imposte<br>dovute |               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                           | Fisse             | Proporzionali |
| 32                           | 1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione: per ogni esemplare dell'atto, documento o di altro scritto | € 14,62           |               |
|                              | (95).<br>per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto                                                                                                                            | € 14,62           |               |

(96)

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

---

(95) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24*

*maggio 2005* (Gazz .Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.

(96) Importo così elevato prima dall'*art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662*, poi dal *comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 1, D.M. 24 maggio 2005* (Gazz .Uff. 28 maggio 2005, n. 123), a decorrere dal 1° giugno 2005.